

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 22

Oggetto: Compatibilità dell'integrazione retributiva del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo con attività lavorativa autonoma o subordinata.

Il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Seduta del 16 MAR. 2009

VISTO l'art.1-ter del Decreto Legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni in Legge 3 dicembre 2004, n.291 che ha istituito il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento, ovvero il rinnovamento delle professionalità, ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore;

VISTO il Verbale di Accordo del 28 luglio 2005 con cui sono stati specificati i criteri e le modalità di gestione del Fondo Speciale;

VISTO il Verbale di Accordo del 24 marzo 2006 che ha disciplinato la composizione e le competenze del Comitato del Fondo;

VISTA la lettera B), n.ri 2) e 3) del Regolamento del Fondo, approvato con la Deliberazione n.5 del 18 aprile 2008;

CONSIDERATO che l'Inps, in ottemperanza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, uniforma la propria attività al principio secondo cui i redditi derivanti da lavoro subordinato a tempo determinato, o da lavoro autonomo, sono in parte cumulabili con le integrazioni salariali (circ. Inps n. 179/2002);


CONSIDERATO altresì che, qualora gli stessi redditi non superino l'importo delle integrazioni salariali, al lavoratore spetta la differenza tra quanto dovuto a titolo di integrazione salariale e la remunerazione ottenuta nello stesso periodo in conseguenza dell'attività lavorativa e, pertanto, qualora la remunerazione collegata all'attività lavorativa sia eguale o superiore all'importo dell'integrazione, quest'ultima sarà totalmente annullata;

RITENUTA la necessità di assicurare ai soggetti beneficiari della prestazione di integrazione salariale un trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento;

DELIBERA

- a. nel caso in cui la remunerazione da attività lavorativa autonoma o dipendente (a tempo determinato) sia inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale, la prestazione a carico del fondo resterà immutata;
- b. nel caso in cui la remunerazione sia superiore al trattamento di integrazione salariale, pur restando al di sotto dell'80% della retribuzione di riferimento, la prestazione a carico del fondo verrà ridotta in misura pari alla differenza tra la remunerazione e l'integrazione salariale prevista.

Il segretario


Il Presidente


PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il segretario
